



AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI RIETI

IL DIRIGENTE del SETTORE III

Visti

l'art. 1 co. 51 della Legge 07/04/2014 n. 56 letto in combinato disposto con il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. in punto alle funzioni ed alle responsabilità della dirigenza negli Enti Locali;

la Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

la legge 31/12/2012 n. 247, recante "La nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense", in virtù della quale anche presso le pubbliche amministrazioni possono essere svolti i tirocini formativi per gli aspiranti avvocati per l'accesso alla professione forense;

il Decreto Ministeriale 17/03/2016 n. 70, recante la "Disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense";

il Decreto del Presidente della Provincia di Rieti n. 19 del 15/07/2019, con il quale è stato assegnato al sottoscritto l'incarico di Dirigente ad interim del Settore III e ravvisata la propria competenza;

la Deliberazione del Presidente esecutiva n. 09 del 23/01/2020 avente ad oggetto: "Costituzione dell'Avvocatura ... (omissis)>>;

la Deliberazione del Presidente esecutiva n. 38 del 21/04/2022 avente ad oggetto: <<Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Rieti. Provvedimenti>>;

la Deliberazione di **Consiglio Provinciale** n. 6 del 04/05/2023 con la quale è stato approvato il **D.U.P.**, Documento Unico di Programmazione, per il triennio **2023-2025**;

la Deliberazione di **Consiglio Provinciale** n. 13 del 22/05/2023, con la quale è stato approvato il **Bilancio di Previsione per l'anno 2023**;

la Deliberazione del **Presidente** n. 42 del 30/05/2023 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato e assegnato il **P.E.G. definitivo** per l'anno **2023** e ravvisata la propria competenza;

la Deliberazione del Presidente esecutiva n. 63 del 10/07/2023 avente ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 – Approvazione";

la Deliberazione del Presidente esecutiva n. 125 del 12/12/2023 avente ad oggetto: <<Pratica forense presso l'Avvocatura provinciale: provvedimenti e indirizzi>>.

RENDE NOTO CHE

l'Amministrazione Provinciale intende selezionare n. 1 (uno) giovane laureato al quale consentire di svolgere presso il Settore Legale della Provincia di Rieti la pratica forense, per la durata di n. 12 (dodici) mesi. La selezione è disciplinata dalle norme del presente Avviso e sarà espletata con le modalità ed i criteri previsti di seguito esplicitati.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione

1. Per accedere all'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura della Provincia di Rieti occorre possedere, al momento della scadenza della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- b) avere conseguito la laurea in Giurisprudenza in Italia o all'estero (in tal caso indicando gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza. Il titolo deve comunque essere valido per l'iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati);



- c) possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro dei praticanti Avvocati ai sensi del R.D. 22/01/1935 n. 37 e ss.mm.ii.;
- d) iscrizione nelle liste elettorali;
- e) non aver riportato condanne penali, e non avere procedimenti penali in corso, specificando, in caso contrario, condanne e procedimenti in corso;
- f) non avere giudizi in corso contro la Provincia di Rieti, in proprio o in qualità di difensore di terzi;
- g) non trovarsi in situazioni di potenziale o reale conflitto di interessi con la Provincia di Rieti;
- h) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- i) non svolgere pratica forense presso altri studi privati e/o pubblici;
- j) non intrattenere rapporti di lavoro subordinato le cui modalità e orari non siano idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio;
- k) non rivestire cariche elettive presso Pubbliche Amministrazioni.

2. Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati *curriculum vitae et studiorum* e copia conforme del titolo di studio richiesto per l'accesso ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.

Art. 2 – Inoltro domanda di partecipazione

1. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere redatte in carta semplice, debitamente sottoscritte e indirizzate al Dirigente del Settore III della Provincia di Rieti, Via Salaria n. 3 – 02100 RIETI (RI), corredate da copia conforme del titolo di studio richiesto per l'accesso ovvero da apposita dichiarazione sostitutiva dell'interessato nonché da dettagliato *curriculum vitae et studiorum* e da copia di documento di riconoscimento in corso di validità.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione, dovrà specificare le proprie generalità complete, la propria residenza, la data di conseguimento della laurea in Giurisprudenza, il voto di laurea, l'eventuale esperienza già maturata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, un recapito telefonico nonché un indirizzo di posta elettronica al quale far pervenire le relative comunicazioni. Il praticante dovrà impegnarsi a sostenere tutte le spese necessarie per l'iscrizione all'Albo dei Praticanti e tutte quelle necessarie previste dalla normativa forense, esonerando espressamente la Provincia di Rieti.
3. La domanda deve essere redatta secondo il *fac-simile* di cui all'allegato B) alla D.P. esecutiva n. 125 del 12/12/2023, che viene pubblicato insieme al presente Avviso, nel quale il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti richiesti dal precedente art. 1.
4. Le domande dovranno essere presentate a mezzo pec all'indirizzo urp.provinciarieti@pec.it entro e non oltre il termine delle **ore 12:00 del giorno 19 Gennaio 2024**.
5. L'oggetto della pec dovrà riportare la seguente dicitura <<Avviso di Selezione di n. 1 praticante per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura della Provincia di Rieti>> e l'indicazione del mittente.
6. La domanda di partecipazione – a pena esclusione per nullità – deve essere sottoscritta dal candidato con firma autografa su istanza scannerizzata, non soggetta ad autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., ovvero con firma digitale.
7. Alla domanda deve essere allegata fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità.
8. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda, l'Avvocato provinciale, eventualmente coadiuvato da apposita Commissione, procederà alla selezione dei candidati secondo le modalità di seguito specificate.

**ART. 3 – Procedura di ammissione**

1. Tutti coloro che hanno presentato domanda e che siano in possesso, salvo successivo controllo, dei requisiti richiesti saranno convocati – a seguito di espressa comunicazione da recapitarsi esclusivamente presso la p.e.c. indicata in sede di candidatura – con l’indicazione del giorno e dell’ora per sostenere un colloquio valutativo all’esito del quale verrà formata una graduatoria in ordine decrescente attribuendo il punteggio massimo di **25 (venticinque) punti** nel modo che segue:

a) – valutazione del **voto di laurea** come da griglia di seguito specificata [**max punti 10**]:

voto di laurea	punteggio attribuito
da 60 a 65	0
da 66 a 75	2
da 76 a 85	4
da 86 a 95	6
da 96 a 105	8
da 106 a 110/110 e lode	10

b) valutazione del **curriculum vitae et studio rum** [**max punti 5**];

c) valutazione del **colloquio valutativo** [**max punti 10**];

2. Conclusa la procedura di selezione come sopra esplicitata l’Avvocato provinciale formulerà la graduatoria degli aventi diritto che verrà approvata con Determinazione dirigenziale e pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, nonché comunicata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di Rieti.

3. Il Praticante posizionatosi al primo posto della graduatoria formata come sopra verrà personalmente avvisato e invitato a definire le incombenze necessarie all’attivazione del periodo di pratica.

4. Il tirocinio presso l’Avvocatura provinciale avrà la durata di dodici mesi decorrenti, presumibilmente dal **01/04/2024** al **31/03/2025** e all’esito dell’avvenuta adozione della delibera del Consiglio dell’Ordine di iscrizione degli interessati, come sopra selezionati, nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati (o, nel caso di attuale svolgimento della pratica presso altro professionista da parte dell’interessato già iscritto, all’esito di apposita comunicazione dell’interessato al competente Consiglio dell’Ordine).

5. La provincia si riserva la facoltà di modificare la data di inizio e fine del tirocinio in ragione di sopravvenute esigenze, fatto comunque salvo quanto espressamente previsto al successivo art. 6 del presente avviso.

ART. 4 – Obblighi e Recesso.

1. Il praticante scelto dovrà impegnarsi a tenere una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità e decoro, quali si addicono alla frequentazione sia di un ufficio pubblico che del ruolo dell’attività forense. Dovrà inoltre impegnarsi a mantenere l’assoluto riserbo sui dati e sulle notizie apprese nell’ambito dello svolgimento dei compiti che gli verranno assegnati.

2. Il praticante selezionato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare contenente modalità, tempi di esercizio e durata della pratica forense. Il tirocinio professionale richiede un impegno costante ed una presenza assidua che deve essere attestata con una firma da apporre giornalmente in entrata ed uscita.

3. È riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recedere dal rapporto di praticantato, previo preavviso scritto di almeno 30 giorni.

4. La Provincia di Rieti potrà inoltre recedere dal rapporto di praticantato nel caso in cui il praticante non si presenti per più di tre volte presso l’ufficio di assegnazione senza giustificato motivo, ovvero dimostri di essere poco motivato o disinteressato all’attività offerta, mentre il venir meno al principio di riservatezza sarà motivo di unilaterale ed immediata interruzione del tirocinio.



ART. 5 – Disposizioni Disciplinari e Economiche.

1. Lo svolgimento della pratica forense non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato, neanche occasionale, tra le parti e non darà diritto all'assunzione alle dipendenze dell'Ente, né fa sorgere diritti ad alcun compenso di natura stipendiale e/o assimilati.
2. Parimenti lo svolgimento della pratica forense presso l'Ente non costituisce alcun titolo e/o diritto alla costituzione di rapporto di impiego, subordinazione o collaborazione professionale alcuna con la P.A., né può costituire presupposto per rivendicazioni giuridiche o economiche, di alcun genere, a carico dell'Ente, del Dirigente e dei Funzionari Avvocati del Settore legale.
3. Stante la natura essenzialmente fiduciaria del rapporto, rimane rimessa alla discrezione dell'Ente non autorizzare ovvero far cessare il praticantato nel caso in cui il candidato risulti, ad insindacabile giudizio del Dirigente e dell'Avvocato interno, inidoneo allo svolgimento del tirocinio presso l'Ente.
4. Al praticante non ancora abilitato al patrocinio verrà corrisposto un premio di addestramento professionale di importo annuo pari ad €. 3.600,00= (Euro Tremilaseicento/00 Cent.) – a lordo di eventuali ritenute fiscali – da corrispondersi con cadenza periodica posticipata in ragione dell'attività svolta così come appositamente relazionata dall'Avvocato interno.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la Provincia di Rieti per la finalità di gestione della selezione e trattati secondo le modalità di cui all'allegato B Tutela della privacy.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

Art. 7 – Pubblicazione e Responsabile del Procedimento.

1. Il presente Avviso comprensivo del modulo di domanda viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente: www.provincia.rieti.it alle sezioni: Home, Albo pretorio on line nonché nell'apposita Sezione di Amministrazione Trasparente "Bandi di Concorso" e inviato per la pubblicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti.
3. Responsabile del procedimento è il dott. Guido Marini. Eventuali chiarimenti e/o informazioni potranno essere richieste al Settore III della Provincia di Rieti, Servizio Legale, tel. 0746 – 286.1.

Art. 6 – Disposizioni finali

1. L'Amministrazione ha la facoltà di modificare, sospendere temporaneamente, riaprire i termini della scadenza del presente avviso e può anche revocare la selezione bandita.
2. La partecipazione all'Avviso di selezione comporta esplicita e incondizionata accettazione di tali riserve, con conseguente esclusione di qualsiasi pretesa, nonché del diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.
3. Per quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alle norme previste dalla legge 31/12/2012 n. 247 e ss.mm.ii.



Il DIRIGENTE
[dott. Fabio BARBERI]